



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 maggio 2020
(OR. en)

8403/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0104(COD)**

**ECOFIN 412
REGIO 137
CADREFIN 107
CODEC 439**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	28 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 408 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 408 final.

All.: COM(2020) 408 final



Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 408 final

2020/0104 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'insorgere della pandemia di Covid-19 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione.

L'impatto a breve termine in ciascuno Stato membro dipenderà dalla durata e dalla gravità delle misure di confinamento, dalla composizione dei risultati e dalle misure di politica economica adottate per attenuare l'impatto immediato della crisi. Gli effetti a medio e lungo termine dipenderanno dall'intensità dello shock all'attività economica provocato dalla pandemia di COVID in tutti i settori dell'economia, dalla resilienza delle economie e dalla capacità di adottare misure adeguate. In assenza di un'azione politica risoluta, il rischio di una distorsione delle condizioni di parità del mercato unico può comportare un aumento delle divergenze economiche nell'Unione e aggravare le sfide di crescita a lungo termine dell'Europa.

Con la progressiva revoca delle misure di confinamento è necessario, ai fini di una ripresa sostenibile, un orientamento strategico per attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, promuovendo la convergenza e la resilienza economiche in modo da contribuire a una crescita sostenibile a lungo termine. Ciò significa anche consentire la duplice transizione verso una società digitale e più verde, garantendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione. Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa situazione particolare. Inoltre è necessario affrontare le principali sfide economiche e sociali connesse a questa crisi per prevenire una perdita duratura di capacità produttiva e di occupazione (effetti di isteresi), salvaguardando in tal modo la resilienza economica e sociale. Una ripresa sostenibile e resiliente richiede anche un quadro favorevole al giusto tipo di investimenti e di riforme. È fondamentale che le strategie di ripresa attuate dagli Stati membri integrino in modo adeguato le sfide relative alle transizioni verde e digitale e sostengano gli investimenti e le riforme in questi due settori chiave.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza proposto ("il dispositivo") offrirà un sostegno finanziario su larga scala agli investimenti pubblici e alle riforme che renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Esso aiuterà inoltre gli Stati membri ad affrontare, in modo ancora più urgente in seguito alla crisi, le sfide economiche e sociali cui sono confrontati in vari settori, come ad esempio l'ambito sociale, l'occupazione, le competenze, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione o la salute, ma anche quelle relative al contesto imprenditoriale, compresi la pubblica amministrazione e il settore finanziario. Il dispositivo garantirà in particolare che tali investimenti e riforme siano incentrati sulle sfide e sulle esigenze di investimento connesse alle transizioni verde e digitale in modo da garantire una ripresa sostenibile. Gli investimenti nelle tecnologie, nelle capacità e nei processi verdi e digitali, volti a facilitare la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica in vari settori chiave dell'economia, contribuiranno a creare posti di lavoro e una crescita sostenibile e consentiranno all'Unione di sfruttare al massimo il vantaggio del pioniere nella corsa mondiale alla ripresa. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. È fondamentale individuare e preparare una serie di progetti pertinenti in linea con le priorità

presentate nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo").

Per motivi di opportunità e al fine di raggiungere il prima possibile un accordo tra i colegislatori, la presente proposta di regolamento si basa sull'ultimo testo discusso dai colegislatori relativo alla proposta che istituisce un programma di sostegno alle riforme¹, adottato dalla Commissione il 31 maggio 2018 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, e apporta opportune modifiche al fine di rispecchiare gli obiettivi rivisti e la modalità di attuazione adattata del nuovo dispositivo. La presente proposta sostituisce pertanto la proposta della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme, che è stata ritirata. Di conseguenza è stata ritirata anche la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro². Inoltre è in via di adozione una proposta di regolamento della Commissione [COD...] separata per fornire assistenza tecnica agli Stati membri.

Il dispositivo rappresenterà un programma chiave dello strumento dell'Unione europea per la ripresa che fa parte del quadro finanziario pluriennale rivisto. Fornirà sostegno finanziario non rimborsabile e prestiti agli Stati membri per sostenere gli investimenti pubblici e le riforme, come indicato nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza. Ciò renderà le economie dell'Unione più resilienti e meglio preparate per il futuro. I prestiti integreranno il sostegno non rimborsabile e saranno proposti in cambio di riforme e investimenti supplementari, diversi da quelli che già beneficiano del sostegno finanziario non rimborsabile. I prestiti potranno beneficiare delle lunghe scadenze e dei tassi di interesse favorevoli di cui usufruisce l'Unione. Essi saranno pertanto di particolarmente interessanti e vantaggiosi per gli Stati membri che devono far fronte a costi di finanziamento più elevati. Al fine di garantire che l'assegnazione delle risorse sia ben allineata con l'obiettivo del dispositivo, il sostegno non rimborsabile nell'ambito del dispositivo sarà particolarmente vantaggioso per i paesi con un reddito pro capite inferiore e con un elevato tasso di disoccupazione in modo da riflettere le grandi sfide economiche e sociali che questi paesi devono affrontare.

La Commissione propone di utilizzare appieno il bilancio dell'UE per mobilitare gli investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni cruciali per la ripresa. Le proposte si basano su due pilastri:

i) uno strumento europeo per la ripresa, per un importo di 808 984,090 milioni di EUR (a prezzi correnti). Ciò rafforzerà temporaneamente la potenza finanziaria del bilancio dell'UE utilizzando il suo margine di manovra per raccogliere ulteriori finanziamenti sui mercati finanziari. I fondi raccolti sosterranno le misure immediate e di intervento rapido necessarie per proteggere i mezzi di sussistenza e consentire la ripresa economica;

ii) un quadro finanziario pluriennale (QFP) rafforzato per il periodo 2021-2027. La Commissione propone di potenziare i programmi chiave mediante lo strumento europeo per la ripresa in modo da indirizzare rapidamente gli investimenti dove sono più necessari, rafforzare il mercato unico, intensificare la cooperazione in settori quali la salute e la gestione delle crisi e dotare l'Unione di un bilancio su misura per promuovere la transizione a lungo termine verso un'Europa più resiliente, più verde e digitale.

¹ 2018/0213 (COD), COM (2018) 391 final del 31.5.2018.

² 2019/0161 (COD), COM(2019) 354 final del 24.7.2019.

Vista la temporaneità della messa a disposizione dei fondi al dispositivo, il sostegno finanziario e le pertinenti azioni intraprese dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo devono essere anticipati a fine 2024 e, per quanto riguarda il sostegno finanziario non rimborsabile, almeno il 60 per cento dei fondi totali devono essere impegnati entro la fine del 2022. Dopo il 2024 la Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare gli anni rimanenti fino alla fine del QFP per favorire l'attuazione delle azioni pertinenti sul campo, per realizzare la ripresa prevista nei pertinenti settori economici e sociali e per promuovere la resilienza e la convergenza. Se in seguito sono disponibili risorse finanziarie per il dispositivo, e gli vengono assegnate nel bilancio dell'Unione, la Commissione potrebbe anche organizzare ulteriori inviti a presentare proposte.

- **Coerenza con le disposizioni esistenti nell'area di intervento**

Il QFP rivisto e la pertinente normativa settoriale propongono strumenti nuovi e potenziati per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. La presente proposta integra questo pacchetto di misure, in particolare REACT EU³ nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione e le proposte modificate per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e InvestEU [...]. La proposta fa anche parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di Covid-19, quale "l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus"⁴.

Gli strumenti proposti sono complementari. L'iniziativa REACT EU sarà utilizzata per le azioni per il superamento degli effetti della crisi nel breve termine relative ai mercati del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle PMI (sostegno alla liquidità e alla solvibilità), per fornire un sostegno immediato e diretto alle economie degli Stati membri. Il dispositivo sosterrà le riforme e gli investimenti a lungo termine, in particolare nelle tecnologie verdi e digitali, con un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia dell'Unione.

Diversi strumenti a livello dell'Unione sostengono inoltre l'attuazione di riforme e investimenti. Il programma di sostegno alle riforme strutturali fornisce attualmente assistenza tecnica agli Stati membri per la preparazione e l'attuazione delle riforme. I fondi dell'Unione finanziano i progetti di investimento nelle aree di intervento pertinenti che richiedono una concentrazione tematica dei finanziamenti e che stabiliscono una serie di condizioni abilitanti precedenti all'erogazione dei fondi. InvestEU fornisce finanziamenti a favore di progetti nell'ambito di diverse aree di intervento, non necessariamente legate agli sforzi di riforma.

La presente proposta sarà strettamente allineata con gli orientamenti politici forniti nell'ambito del semestre europeo. In primo luogo, i piani per la ripresa e la resilienza che saranno sostenuti dal dispositivo dovranno contribuire ad affrontare in modo efficace le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto agli Stati membri nel contesto del semestre europeo. Gli strumenti inclusi nella presente proposta rafforzeranno pertanto l'efficacia del semestre europeo e contribuiranno ad affrontare le sfide identificate in tale contesto. In secondo luogo, il calendario per la presentazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri sarà allineato con quello del semestre europeo e tali piani costituiranno un allegato del programma nazionale di riforma. In terzo luogo, anche le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di questi piani saranno presentate nel contesto del semestre europeo.

³ GU...

⁴ GU...

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta prevede complementarità e sinergie, nonché coerenza con le altre politiche dell'Unione.

La Commissione ha proposto un nuovo regime denominato "SURE"⁵ per proteggere gli europei dal rischio di disoccupazione, il cui scopo è fornire fino a 100 miliardi di EUR di assistenza finanziaria agli Stati membri per contribuire alla tutela dei posti di lavoro e dei lavoratori colpiti dalla pandemia di coronavirus. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione.

L'Eurogruppo ha inoltre convenuto sul piano politico che la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo europeo di stabilità metteranno a disposizione delle imprese e degli Stati membri che ne hanno bisogno 440 miliardi di EUR di finanziamenti. Per gli Stati membri l'unica condizione sarà quella di coprire i costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria, delle cure e della prevenzione.

Oltre a questa risposta di bilancio europea senza precedenti, al fine di mantenere la stabilità finanziaria sui mercati dei titoli di Stato anche la Banca centrale europea ha adottato misure, tra cui l'avvio del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica, pari a 750 miliardi di EUR, che aumenterà il totale degli attivi acquistati dalla Banca centrale europea a 1 100 miliardi di EUR nel 2020.

Dato il forte accento sugli investimenti e sulle riforme volte ad affrontare le sfide connesse alle transizioni verde e digitale, il dispositivo integra e sostiene il Green Deal europeo e l'Agenda digitale europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 175 (terzo comma) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 175, terzo comma, TFUE stabilisce che, laddove risultino necessarie azioni specifiche al di fuori dei fondi e fatte salve le misure decise nel quadro delle altre politiche dell'Unione, tali azioni possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, agendo in conformità alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

In linea con l'articolo 175, terzo comma, TFUE, il dispositivo per la ripresa e la resilienza previsto dal regolamento mira a contribuire al rafforzamento della coesione mediante misure che consentano agli Stati membri interessati di intraprendere una ripresa più rapida e più sostenibile dalla crisi della Covid-19 e di diventare (più) resilienti.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il finanziamento delle attività proposte attraverso il regolamento rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione si

⁵ COM (2020) 139 final del 2.4.2020.

concentrano sulle attività i cui obiettivi non possano essere raggiunti in misura soddisfacente dai soli Stati membri ("verifica della necessità") e laddove l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri.

Gli obiettivi generali del regolamento consistono nel rafforzare la coesione mediante misure che consentano di migliorare la resilienza degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e energetica; in tal modo contribuiranno alla ripresa e promuoveranno il potenziale di crescita delle economie dell'Unione nel periodo successivo alla crisi della Covid-19. A tal fine il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento dovrebbe fornire sostegno alle riforme e agli investimenti volti ad affrontare le sfide di natura strutturale degli Stati membri.

La logica alla base del dispositivo per la ripresa e la resilienza è che tale sostegno viene fornito su richiesta dello Stato membro interessato su base volontaria. Di conseguenza, ciascuno Stato membro decide se sia necessaria un'azione da parte dell'Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale. L'attuazione delle misure connesse alla ripresa economica e alla resilienza è una questione di interesse comune per l'Unione.

È necessaria un'azione a livello dell'Unione per coordinare una risposta efficace alla pandemia di Covid-19 e per attenuare le enormi ripercussioni economiche. L'azione a livello di Unione è pertanto necessaria per conseguire una ripresa economica forte e rapida nell'Unione. Tale obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente mediante l'azione dei soli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto istituendo un regolamento che prevede uno strumento volto a sostenere finanziariamente gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari. Tale sostegno contribuirebbe inoltre ad attenuare l'impatto sociale causato dalla crisi della Covid-19.

- **Proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo. Il carattere volontario del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento proposto e la natura consensuale della cooperazione durante l'intero processo costituiscono un'ulteriore garanzia per il rispetto del principio di proporzionalità e per lo sviluppo della fiducia reciproca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Gli obiettivi descritti nelle sezioni precedenti non possono essere raggiunti attraverso un'armonizzazione delle legislazioni o un'azione volontaria degli Stati membri. Soltanto un regolamento può consentirne il conseguimento. Un regolamento applicabile a tutti gli Stati membri è inoltre lo strumento giuridico più appropriato per organizzare la messa a disposizione di sostegno finanziario al fine di garantire la parità di trattamento degli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi. Le opinioni dei portatori di interessi sono state prese in considerazione anche nel corso del processo legislativo sulla proposta relativa al programma di sostegno alle riforme.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. La presente proposta di regolamento si basa tuttavia sulla proposta originaria della Commissione per il programma di sostegno alle riforme, basata su una valutazione d'impatto, le cui conclusioni principali restano valide *mutatis mutandis*.

- **Diritti fondamentali**

La proposta può avere un effetto positivo sulla tutela e lo sviluppo dei diritti fondamentali dell'Unione, laddove gli Stati membri richiedano e ricevano sostegno per i settori correlati. Ad esempio, il sostegno destinato al mercato del lavoro e all'assicurazione sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'ambiente, alla proprietà, alla pubblica amministrazione e al sistema giudiziario può contribuire a sostenere alcuni diritti fondamentali dell'Unione quali dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del dispositivo è fissata a 602 905 000 000 EUR (a prezzi correnti). La dotazione sarà finanziata con le operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione di cui al regolamento (UE) XXX/XX (regolamento EURI). L'importo sarà messo a disposizione degli Stati membri sotto forma di sostegno non rimborsabile in regime di gestione diretta (per un importo totale di 334 950 000 000 EUR) e sotto forma di prestiti fino a un importo di 267 955 000 000 EUR. L'importo destinato al sostegno non rimborsabile rappresenta un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Dato il carattere temporaneo del sistema di finanziamento del dispositivo in relazione alla ripresa economica degli Stati membri, il periodo di disponibilità di tali risorse è limitato al 31 dicembre 2024, sia per quanto riguarda il sostegno finanziario non rimborsabile che per il sostegno sotto forma di prestiti.

Per quanto riguarda il sostegno finanziario non rimborsabile, per almeno il 60 % del totale delle risorse occorre inserire gli impegni giuridici necessari entro il 31 dicembre 2022. Gli impegni di bilancio possono, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni, con un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al fine di monitorare l'efficienza del dispositivo previsto dal presente regolamento nel conseguire gli obiettivi previsti, la Commissione ha individuato alcuni indicatori chiave di prestazione e raccoglierà periodicamente dati pertinenti. D'accordo con lo Stato membro interessato, si dovrà definire ulteriormente un insieme di indicatori a livello di singoli piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; tali indicatori faranno riferimento ai microdati appropriati da aggregare in base alle necessità e ad altri dati pertinenti. L'erogazione del contributo finanziario seguirà il completamento dei target intermedi e finali concordati con lo Stato membro interessato. Tali dati dovranno essere integrati in uno strumento specifico di monitoraggio per Stato membro e per settore.

A tal fine gli Stati membri includeranno nelle rispettive relazioni annuali sui progressi nel semestre europeo le prove dei progressi compiuti rispetto ai target intermedi e finali e consentiranno alla Commissione di accedere ai dati sottostanti, ivi compresi i dati amministrativi, se pertinenti.

Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli strumenti saranno effettuate una valutazione e una valutazione ex-post. All'occorrenza, la Commissione affiancherà alla valutazione una proposta di revisione del regolamento. Le valutazioni saranno effettuate conformemente all'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016⁶. Le valutazioni saranno comprensive dell'esperienza acquisita al fine di identificare eventuali carenze e/o problemi, nonché il potenziale di miglioramento delle azioni o dei rispettivi risultati, contribuendo così a ottimizzarne lo sfruttamento e l'impatto.

La valutazione sarà svolta non appena saranno disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione e, in ogni caso, entro tre anni dall'inizio della stessa. Entro quattro anni dal termine del periodo di applicazione del regolamento, la Commissione eseguirà una valutazione ex-post del programma. La Commissione comunicherà le conclusioni delle valutazioni, unitamente alle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'ambito di applicazione del dispositivo comprende un'ampia gamma di politiche e copre settori connessi alla coesione, alla duplice transizione verde e digitale, alla competitività, alla produttività, alla salute e all'innovazione intelligente (articolo 3).

La dotazione finanziaria è fissata a: i) 334 950 000 000 EUR disponibili per il sostegno finanziario (sostegno non rimborsabile) e ii) 267 955 000 000 EUR disponibili per i prestiti agli Stati membri. Gli importi del sostegno non rimborsabili sono finanziati mediante entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Almeno il 60 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Per l'importo residuo gli impegni giuridici dovrebbero essere assunti entro il 31 dicembre 2024 (articolo 5). Le

⁶ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). [I riferimenti alla GU indicano solo la prima pagina.]

risorse potrebbero essere trasferite su base volontaria dagli Stati membri dai programmi in regime di gestione concorrente al dispositivo per la ripresa e la resilienza (articolo 6).

Il dispositivo istituito dal presente regolamento è soggetto alle norme in materia di sana governance economica stabilite ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di coesione (articolo 9). Esso sarà attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità al regolamento finanziario (articolo 6). Il sostegno finanziario si aggiungerà a quello fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione e non può coprire lo stesso costo (articolo 8).

Sono previste disposizioni in materia di comunicazione con il Parlamento europeo e il Consiglio (articolo 21) e con il pubblico in generale (articolo 26), così come disposizioni in materia di complementarità (articolo 22), monitoraggio (articolo 23), relazioni annuali (articolo 24) e valutazione (articolo 25).

L'obiettivo del dispositivo è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050; in tal modo il dispositivo contribuirà a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione nel periodo successivo alla crisi della Covid-19, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile. A tal fine il dispositivo fornirà agli Stati membri un sostegno finanziario diretto per conseguire i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti (articolo 4). Regole riguardanti l'ammissibilità sono stabilite anche per quanto riguarda le riforme e gli investimenti. Gli Stati membri devono preparare piani nazionali di ripresa e resilienza che definiscano il programma di riforme e investimenti per i quattro anni successivi. Tali piani devono comprendere misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici mediante un pacchetto coerente. I piani devono essere coerenti con le pertinenti sfide e priorità individuate nel contesto del semestre europeo, i programmi nazionali di riforma, i piani nazionali per l'energia e il clima, i piani per una transizione giusta e gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Essi devono includere misure volte ad affrontare le sfide cui sono confrontati gli Stati membri per quanto riguarda le transizioni verde e digitale, favorendo pertanto un percorso di ripresa sostenibile. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Consiglio⁷, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio⁸, le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e alle priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti (articolo 14).

Affinché possa ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, il Consiglio può discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. È auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti (considerando 18).

Gli Stati membri potranno beneficiare di un contributo finanziario sotto forma di un sostegno non rimborsabile. L'importo massimo per Stato membro sarà stabilito in base a un criterio di

⁷ GU L 140 del 27.5.2013.

⁸ GU L 53 del 23.2.2002.

ripartizione definito (allegato I). Tali importi saranno calcolati in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro (articolo 10). La dotazione finanziaria per il sostegno non rimborsabile del dispositivo sarà resa disponibile fino al 31 dicembre 2022 per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri. Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se saranno disponibili risorse finanziarie, la Commissione potrà organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo (articolo 11).

Oltre al sostegno non rimborsabile, gli Stati membri avranno la possibilità di chiedere un prestito. Il prestito mirerà a finanziare ulteriori riforme e investimenti. La richiesta di prestito può essere presentata insieme al piano, o in un secondo momento accompagnata da un piano rivisto (articolo 12). L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supererà il 4,7% del suo reddito nazionale lordo. In circostanze eccezionali sarà possibile incrementare l'importo massimo, compatibilmente con le risorse disponibili. Dopo la decisione sulla richiesta di prestito, la Commissione concluderà un accordo di prestito con lo Stato membro interessato (articolo 13).

Lo Stato membro dovrà presentare piani per la ripresa e la resilienza alla Commissione entro il 30 aprile. I piani devono costituire un allegato al rispettivo programma nazionale di riforma, che può essere presentato separatamente e precedentemente a quest'ultimo. A tal fine gli Stati membri possono presentare anticipatamente un progetto di piano insieme al progetto di bilancio nazionale. I piani devono definire riforme e investimenti per affrontare le sfide individuate nel contesto del semestre europeo e, tra l'altro, spiegare come essi rafforzeranno il potenziale di crescita e la resilienza economica e sociale dello Stato membro interessato, nonché il contributo a migliorare la coesione. Il piano deve inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Esso deve indicare anche i costi totali stimati e gli appropriati target intermedi e finali, nonché un calendario indicativo per l'attuazione delle riforme e degli investimenti. Il piano proposto potrebbe includere, se del caso, una richiesta di prestito per ulteriori riforme e investimenti (articolo 15). Durante l'attuazione il piano può essere modificato se ciò è motivato da circostanze oggettive (articolo 18).

La Commissione valuterà i piani in base a criteri trasparenti, in particolare: se il piano è in grado di affrontare efficacemente le sfide individuate nel semestre europeo, se contribuisce al rafforzamento del potenziale di crescita, della resilienza economica e sociale dello Stato membro e della coesione economica, sociale e territoriale; se il piano prevede misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e se la stima dei costi fornita dallo Stato membro sia ragionevole nonché commisurata all'impatto previsto sull'economia. A tal fine è stato istituito un sistema di rating per la valutazione delle proposte (allegato II). Se del caso, la Commissione valuterà anche la richiesta di prestito dello Stato membro interessato, in base alla plausibilità del costo più elevato necessario in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari (articolo 16).

A seguito della sua valutazione la Commissione adotterà una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisce il contributo finanziario assegnato allo Stato membro (articolo 17) e, se del caso, l'importo del prestito; a condizione che i criteri di valutazione siano rispettati in misura soddisfacente e in base al contributo massimo previsto per lo Stato membro in questione, a quest'ultimo sarà assegnato il contributo finanziario massimo previsto, se il costo del piano è superiore al massimale previsto, oppure l'importo del costo totale del piano, se il costo del piano è inferiore al massimale previsto. Nessun contributo finanziario sarà assegnato allo Stato membro se il piano non soddisfa i criteri di valutazione.

L'importo del prestito non sarà superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo. Sarà inoltre soggetto a un massimale per Stato membro ammissibile. In circostanze eccezionali e compatibilmente con i finanziamenti disponibili, l'importo massimo potrebbe essere aumentato (articolo 12).

Sono inoltre stabilite regole sui pagamenti e su altre questioni finanziarie, comprese la sospensione e l'annullamento; in particolare, lo Stato membro può presentare due richieste di pagamento su base semestrale. I pagamenti del contributo finanziario o del sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbero essere effettuati a rate, in base al conseguimento dei target intermedi e finali (articolo 19).

Lo Stato membro interessato riferirà su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione degli impegni di riforma; le relazioni devono essere adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma. È inoltre prevista un'adeguata comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 20).

Sono attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario subordinatamente al conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali, conformemente alla procedura d'esame del regolamento "comitatologia" (articolo 27).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. A norma dell'articolo 148 del trattato, gli Stati membri attuano politiche in materia di occupazione che devono tenere conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.
- (2) L'articolo 175 del trattato stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174.
- (3) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ("semestre europeo"), compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie nazionali pluriennali di investimento a sostegno di tali riforme. È opportuno presentare dette strategie unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione.

⁹ GU C del , pag. .

¹⁰ GU C del , pag. .

- (4) L'insorgere della pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire a livello dell'Unione e mondiale, richiedendo una reazione urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle enormi conseguenze economiche e sociali per tutti gli Stati membri. La Covid-19 ha amplificato le sfide connesse al contesto demografico. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Le conseguenze a medio e lungo termine della crisi della Covid-19 dipenderanno essenzialmente dalla rapidità della ripresa economica degli Stati membri dopo la crisi, rapidità che a sua volta dipende dal margine di bilancio di cui dispongono gli Stati membri per adottare misure volte a mitigare l'impatto a livello sociale ed economico della crisi e dalla resilienza delle loro economie. Riforme e investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione.
- (5) L'attuazione di riforme che contribuiscano a conseguire un livello elevato di resilienza delle economie nazionali, rafforzare la capacità di aggiustamento e sbloccare il potenziale di crescita è una delle priorità politiche dell'Unione. Tali riforme risultano pertanto fondamentali per riportare la ripresa su un percorso di sostenibilità e sostenere il processo di crescente convergenza economica e sociale. Tali aspetti sono ancora più necessari all'indomani della crisi causata dalla pandemia per aprire la strada a una rapida ripresa.
- (6) Le esperienze del passato hanno dimostrato che gli investimenti sono spesso soggetti a tagli drastici durante le crisi. È tuttavia essenziale sostenere gli investimenti in questa particolare situazione, per accelerare la ripresa e rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Gli investimenti in tecnologie, capacità e processi verdi e digitali, volti ad assistere la transizione verso l'energia pulita e a promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa e in altri settori economici fondamentali, sono importanti per conseguire la crescita sostenibile e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Aiuteranno inoltre a rendere l'Unione più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento.
- (7) Non esiste al momento nessuno strumento che preveda un sostegno finanziario diretto connesso al conseguimento dei risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo e che si ponga l'obiettivo di avere un impatto duraturo sulla produttività e sulla resilienza dell'economia degli Stati membri.
- (8) Nel contesto attuale emerge la necessità di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire ai sensi del presente regolamento un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo") per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto a promuovere l'attuazione delle riforme strutturali e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo dovrebbe essere di carattere globale e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie all'impiego di altri strumenti e programmi.

- (9) È opportuno scegliere le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione del presente regolamento in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. È auspicabile che a tal fine sia valutata l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
- (10) A norma del regolamento [*European Union Recovery Instrument* (strumento dell'Unione europea per la ripresa), EURI] e entro i limiti delle risorse da esso stanziato, è opportuno adottare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Le modalità di utilizzo di dette risorse supplementari dovrebbero essere tali da garantire la conformità ai limiti temporali previsti dal regolamento [EURI].
- (11) Il dispositivo istituito dal presente regolamento, riflettendo il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'UE e traducendo nella pratica l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione nelle politiche delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici.
- (12) Le azioni pertinenti al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi globali saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del dispositivo e rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Dovrebbe inoltre essere prestata debita attenzione all'impatto dei piani nazionali, presentati a norma del presente regolamento, sulla promozione non solo della transizione verde, ma anche della trasformazione digitale. Entrambe svolgeranno un ruolo di primo piano per il rilancio e la modernizzazione della nostra economia.
- (13) Al fine di consentire l'adozione di misure che colleghino il dispositivo a una sana governance economica, con l'obiettivo di garantire condizioni di attuazione uniformi, è opportuno attribuire al Consiglio la competenza di sospendere, su proposta della Commissione e mediante atti di esecuzione, il periodo di tempo per l'adozione delle decisioni sulle proposte di piani per la ripresa e la resilienza e di sospendere i pagamenti a titolo del dispositivo in questione in caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi pertinenti connessi ai processi di governance economica di cui al regolamento (UE) XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC] (...). È opportuno conferire al Consiglio, in relazione ai suddetti casi pertinenti, anche la competenza di revocare tali sospensioni mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione.
- (14) L'obiettivo generale del dispositivo dovrebbe essere la promozione della coesione economica, sociale e territoriale. Il dispositivo dovrebbe a tal fine contribuire a migliorare la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale mirate a conseguire un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ripristinando in tal modo il potenziale di crescita delle economie dell'Unione all'indomani della crisi, incentivando la creazione di posti di lavoro e promuovendo una crescita sostenibile.

- (15) L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno finanziario inteso al raggiungimento dei target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico dovrebbe essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.
- (16) Per garantire il proprio contributo agli obiettivi del dispositivo, è auspicabile che il piano per la ripresa e la resilienza preveda misure volte ad attuare le riforme e i progetti di investimenti pubblici mediante un piano per la ripresa e la resilienza coerente. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere coerente con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, con i programmi nazionali di riforma, con piani nazionali per l'energia e il clima, con i piani per una transizione giusta e con gli accordi di partenariato e i programmi operativi adottati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Al fine di promuovere le azioni che rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell'agenda digitale, è auspicabile che il piano stabilisca inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e digitale. Si tratta di misure che dovrebbero consentire un rapido conseguimento dei target finali, degli obiettivi e dei contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente.
- (17) Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013¹¹, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio¹², dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni di cui al presente regolamento allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.
- (18) Affinché possa essere in grado di ispirare la preparazione e l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, è auspicabile che il Consiglio sia posto nelle condizioni di discutere, nell'ambito del semestre europeo, la situazione relativa alla ripresa, alla resilienza e alla capacità di aggiustamento nell'Unione. Per garantirne la base documentale, è auspicabile che tale discussione sia basata sulle informazioni strategiche e analitiche della Commissione disponibili nel contesto del semestre europeo e, se disponibili, sulle informazioni relative all'attuazione dei piani negli anni precedenti.
- (19) Al fine di garantire un contributo finanziario significativo commisurato alle esigenze reali degli Stati membri relative all'esecuzione e al completamento delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno definire un contributo finanziario massimo disponibile per gli Stati membri a titolo del dispositivo, per quanto concerne il sostegno finanziario (ossia il sostegno finanziario non rimborsabile). Tale contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione, all'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascun Stato membro.
- (20) È necessario stabilire una procedura di presentazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri e il relativo contenuto. Al fine di garantire la rapidità delle procedure, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un

¹¹ GU L 140 del 27.5.2013.

¹² GU L 53 del 23.2.2002.

piano per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile, sotto forma di allegato separato del programma nazionale di riforma. Per garantire un'attuazione rapida, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare il 15 ottobre dell'anno precedente un progetto di piano unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo.

- (21) Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe definire l'insieme dettagliato di misure per la sua attuazione, compresi i target finali e intermedi, e l'impatto previsto del piano stesso sul potenziale di crescita, sulla creazione di posti lavoro e sulla resilienza economica e sociale. Dovrebbe inoltre prevedere misure pertinenti per le transizioni verde e digitale e includere altresì una spiegazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
- (22) La Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro e agire in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione rispetterà pienamente la titolarità nazionale della procedura e terrà pertanto in considerazione la giustificazione e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato nel valutare se il piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo, se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale e ad affrontare le sfide che ne conseguono, se il piano è in grado di avere un impatto duraturo nello Stato membro interessato, se il piano è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione, se il piano per la ripresa e la resilienza proposto prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti e infine se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono in grado di garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, con i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori.
- (23) È opportuno definire orientamenti adeguati in allegato al presente regolamento, che fungano da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione del piano per la ripresa e la resilienza e per la definizione del contributo finanziario in conformità agli obiettivi e agli altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. Per garantire trasparenza ed efficienza, è opportuno istituire a tal fine un sistema di rating per la valutazione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza.
- (24) Allo scopo di contribuire all'elaborazione di piani di elevata qualità e assistere la Commissione nella valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, nonché nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, è

opportuno prevedere la possibilità di fare ricorso al parere di esperti e, su richiesta dello Stato membro, a consulenze inter pares.

- (25) A fini di semplificazione, è opportuno basare la definizione del contributo finanziario su criteri semplici. Il contributo finanziario dovrebbe essere determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato.
- (26) A condizione che il piano per la ripresa e la resilienza risponda in misura soddisfacente ai criteri di valutazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere assegnato il contributo finanziario massimo se i costi totali stimati delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza sono pari o superiori all'importo del contributo finanziario massimo stesso. Allo Stato membro interessato dovrebbe invece essere assegnato un importo pari al costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza se tale costo totale stimato è inferiore al contributo finanziario massimo stesso. Non dovrebbe essere previsto alcun contributo finanziario allo Stato membro se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione.
- (27) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili a titolo del dispositivo, l'assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere resa disponibile entro il 31 dicembre 2024. Almeno il 60 % dell'importo disponibile per il sostegno non rimborsabile dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. L'importo rimanente dovrebbe essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2024.
- (28) Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno finanziario al piano di uno Stato membro sotto forma di prestito, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione, sulla base di una richiesta debitamente motivata da parte dello Stato membro interessato. I prestiti a sostegno dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere forniti a scadenze che riflettano la natura a lungo termine di tali spese. Tali scadenze possono differire da quelle dei fondi che l'Unione ottiene in prestito per finanziare i prestiti sui mercati dei capitali. È pertanto necessario prevedere la possibilità di derogare al principio stabilito all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, a norma del quale non dovrebbero essere cambiate le scadenze dei prestiti erogati per assistenza finanziaria.
- (29) La richiesta di prestito dovrebbe essere giustificata dai fabbisogni finanziari connessi alle riforme e agli investimenti supplementari previsti nel piano per la ripresa e la resilienza, pertinenti in particolare per le transizioni verde e digitale, e pertanto da un costo più elevato rispetto al contributo finanziario massimo (che sarà) stanziato mediante il contributo non rimborsabile. Dovrebbe essere possibile presentare la richiesta di prestito unitamente alla presentazione del piano. Qualora la richiesta fosse presentata in un altro momento, dovrebbe essere accompagnata da un piano rivisto che preveda target intermedi e finali supplementari. Per garantire l'anticipazione delle risorse, è auspicabile che gli Stati membri richiedano un sostegno sotto forma di prestito entro il 31 agosto 2024. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l'importo totale di tutti i prestiti erogati a titolo del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un tetto massimo. Inoltre, l'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non dovrebbe superare il 4,7 % del suo reddito nazionale lordo. È opportuno

prevedere la possibilità di incrementare l'importo massimo in circostanze eccezionali, compatibilmente con le risorse disponibili. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, dovrebbe essere possibile erogare il prestito a rate subordinatamente al conseguimento di risultati.

- (30) È opportuno che uno Stato membro disponga della possibilità di presentare una richiesta motivata per modificare il piano per la ripresa e la resilienza durante l'attuazione dello stesso, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive. La Commissione dovrebbe in tal caso valutare la richiesta motivata e adottare una nuova decisione entro quattro mesi.
- (31) Per ragioni di efficienza e semplificazione nella gestione finanziaria del dispositivo, il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi e definitivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati. Il sostegno supplementare sotto forma di prestito dovrebbe essere connesso ai target intermedi e finali supplementari aggiunti a quelli pertinenti per il sostegno finanziario (ossia il sostegno non rimborsabile).
- (32) Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione, l'annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento ogni sei mesi. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Laddove il piano per la ripresa e la resilienza non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all'annullamento del contributo finanziario. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all'annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.
- (33) Per garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza. È opportuno che tali relazioni trimestrali elaborate dagli Stati membri interessati siano adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che dovrebbero essere utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti in vista del completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.
- (34) A fini di trasparenza, i piani per la ripresa e la resilienza adottati dalla Commissione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e le attività di comunicazione dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione.
- (35) Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento.

Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione mentre i progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

- (36) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del dispositivo sul terreno.
- (37) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento. Tale relazione dovrebbe comprendere le informazioni relative ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei piani per la ripresa e la resilienza approvati, come pure le informazioni sul volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e il contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.
- (38) Dovrebbe essere effettuata una valutazione indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Ove opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine del dispositivo.
- (39) I piani per la ripresa e la resilienza che dovranno essere attuati dagli Stati membri e il corrispondente contributo finanziario loro assegnato dovrebbe essere stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione relative all'adozione dei piani per la ripresa e la resilienza e al pagamento del sostegno finanziario previo raggiungimento dei pertinenti target intermedi e finali dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. Dopo l'adozione di un atto di esecuzione, dovrebbe essere possibile per lo Stato membro interessato e la Commissione concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire nel dettaglio alcuni aspetti relativi all'attuazione quali calendari, indicatori dei target intermedi e finali e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative

¹³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità tecniche. Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria ed un uso efficace dei finanziamenti dell'UE.

- (40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹⁵, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁶ e (UE) 2017/1939¹⁷ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea.
- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹⁸ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

- (42) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali e dotazione finanziaria

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo").

Esso stabilisce i suoi obiettivi, il finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "fondi dell'Unione": fondi coperti dal regolamento (UE) YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore del regolamento RDC]¹⁹;
2. "contributo finanziario": sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo; e
3. "semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche" (di seguito "semestre europeo"): il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997²⁰.

Articolo 3 *Ambito di applicazione*

L'ambito di applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal presente regolamento comprende aree di intervento relative a: coesione economica, sociale e

¹⁹ GU C del , pag. .

²⁰ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

territoriale, transizioni verde e digitale, salute, competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari.

Articolo 4
Obiettivi generali e specifici

1. L'obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.
2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

Articolo 5
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI] sono attuate nell'ambito del presente dispositivo:
 - a) mediante l'importo di 334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento [EURI], a prezzi costanti, disponibile per il sostegno non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI].

Detti importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
 - b) mediante l'importo di 267 955 000 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [EURI], a prezzi costanti, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 13, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento [EURI].
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione di ogni strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione di ogni strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il

controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.

Articolo 6

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente

Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al dispositivo. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 7

Attuazione

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 8

Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Articolo 9

Misure per collegare il dispositivo ad una sana governance economica

1. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] [RDC] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, per sospendere il periodo di tempo necessario per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, o per sospendere i pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle domande di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

La sospensione del periodo di tempo di cui all'articolo 17 si applica a decorrere dal giorno successivo all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.

In caso di sospensione dei pagamenti si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento recante disposizioni comuni sul (...).

2. In caso di non conformità significativa in relazione a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento recante disposizioni comuni sul [...] il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione, mediante un atto di

esecuzione, per revocare la sospensione del periodo di tempo o dei pagamenti di cui al paragrafo precedente.

Le procedure o i pagamenti pertinenti sono riavviati il giorno successivo alla revoca della sospensione.

CAPO II

Contributo finanziario, processo di assegnazione e prestiti

Articolo 10

Contributo finanziario massimo

Per ciascuno Stato membro è calcolato un contributo finanziario massimo per l'assegnazione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), utilizzando la metodologia di cui all'allegato I, basata sulla popolazione, l'inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e il relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 11

Assegnazione del contributo finanziario

1. Per il periodo fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione l'importo di 334 950 000 000 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Al fine di attuare i propri piani per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare richieste entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10.
2. Per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024, se sono disponibili risorse finanziarie, la Commissione può organizzare inviti in linea con il calendario del semestre europeo. A tal fine pubblica un calendario indicativo degli inviti da organizzare in tale periodo e indica, per ogni invito, l'importo disponibile per l'assegnazione. Al fine di attuare il piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare proposta per ricevere importi fino ad un importo massimo corrispondente alla sua quota di assegnazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di cui all'allegato I.

Articolo 12

Prestiti

1. Fino al 31 dicembre 2024, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un sostegno sotto forma di prestito per l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza.
2. Lo Stato membro può chiedere un prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2024. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano riveduto comprendente target intermedi e finali supplementari.

3. Nella richiesta di prestito lo Stato membro illustra:
 - (a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;
 - (b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 15;
 - (c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10 o al contributo finanziario assegnato al piano per la ripresa e la resilienza sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b).
4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra il costo totale del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10. L'importo massimo del prestito per ogni Stato membro non supera il 4,7% del suo reddito nazionale lordo.
5. In deroga al paragrafo 4, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato.
6. Il sostegno sotto forma di prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei target intermedi e finali in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, lettera g).
7. La Commissione adotta una decisione in merito alla richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 17. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.

Articolo 13
Accordo di prestito

1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:
 - (a) la motivazione della richiesta di prestito e l'importo del prestito sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari;
 - (b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. Se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:
 - (a) l'importo del prestito in euro;

- (b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;
 - (c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
 - (d) il numero massimo di rate e il piano di rimborso;
 - (e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del sostegno sotto forma di prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.
 4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.
 5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti su qualsiasi prestito connesso ad un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo precedente venti giorni lavorativi TARGET 2 prima della scadenza corrispondente.

CAPO III

Piani per la ripresa e la resilienza

Articolo 14 *Ammissibilità*

1. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per i quattro anni successivi. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto coerente.
2. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare quelle pertinenti per la transizione verde e digitale o derivanti da detta transizione. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999²¹, nei piani territoriali per una transizione

²¹ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

giusta a titolo del Fondo per una transizione giusta²², come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

3. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicate allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite dai rispettivi regolamenti.

Articolo 15

Piano per la ripresa e la resilienza

1. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno a titolo del dispositivo presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro interessato costituisce un allegato del suo programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano a decorrere dal 15 ottobre dell'anno precedente, unitamente al progetto di bilancio dell'esercizio successivo.
3. Il piano per la ripresa e la resilienza è debitamente motivato e giustificato. Esso presenta in particolare i seguenti elementi:
 - (a) una spiegazione del modo in cui è in grado di affrontare le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nel contesto del semestre europeo;
 - (b) una spiegazione del modo in cui il piano rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro interessato, attenua l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuisce a migliorare la coesione sociale e territoriale e a rafforzare la convergenza;
 - (c) una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano sono in grado di contribuire alle transizioni verde e digitale o affrontare le sfide che ne conseguono;
 - (d) i target intermedi e finali previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme su un periodo massimo di quattro anni, nonché degli investimenti su un periodo massimo di sette anni;
 - (e) i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;
 - (f) la stima del costo totale delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche "stima del costo totale del piano per la ripresa e la resilienza"), fondata su una motivazione adeguata e

²²

[...]

una spiegazione di come tale costo sia commisurato all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione;

- (g) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;
 - (h) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;
 - (i) una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza;
 - (j) le modalità per l'attuazione effettiva del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori;
 - (k) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i target intermedi supplementari di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e
 - (l) qualsiasi altra informazione pertinente.
4. Ai fini della preparazione di proposte per i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica, in conformità del relativo regolamento.

Articolo 16 *Valutazione della Commissione*

1. In sede di valutazione del piano per la ripresa e la resilienza la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano prima della sua presentazione ufficiale.
2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nel contesto del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti dallo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato come pure, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.
3. La Commissione valuta l'importanza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza nonché il suo contributo alle transizioni verde e digitale, e a tal fine tiene conto dei seguenti criteri:
 - (a) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche

per paese rivolte allo Stato membro interessato o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nel contesto del semestre europeo;

- (b) se il piano prevede misure che contribuiscono efficacemente alle transizioni verde e digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono;
 - (c) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
 - (d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica dello Stato membro, attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi e contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale;
 - (e) se la motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile ed è commisurata all'impatto atteso sull'economia e sull'occupazione;
 - (f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimenti pubblici che rappresentano azioni coerenti;
 - (g) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i target intermedi e finali previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza.
4. Nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in particolare se le riforme e gli investimenti supplementari interessati dalla richiesta di prestito soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.
5. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Articolo 17

Decisione della Commissione

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, tale decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i target intermedi e finali e il contributo finanziario assegnato conformemente all'articolo 11.
2. Nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la decisione stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale sostegno, compresi i target intermedi e i target finali supplementari.

3. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:
- (a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione, di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 10;
 - (b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo per lo Stato membro in questione, di cui all'articolo 10, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
 - (c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.
4. La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre:
- (a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente all'attuazione soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti target intermedi e finali individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
 - (b) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo del costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza;
 - (c) il periodo di attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, come segue:
 - (1) per quanto riguarda il completamento dell'investimento, il periodo di investimento durante il quale il progetto d'investimento deve essere realizzato si conclude entro sette anni dall'adozione della decisione;
 - (2) per quanto riguarda il completamento delle riforme, il periodo durante il quale le riforme devono essere realizzate si conclude entro quattro anni dall'adozione della decisione;
 - (d) le modalità e il calendario per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
 - (e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e finali previsti; e
 - (f) le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti;

- (g) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito.
5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione presenta una valutazione debitamente motivata entro quattro mesi dalla presentazione della proposta da parte dello Stato membro.
 6. Le modalità e il calendario di attuazione di cui al paragrafo 4, lettera d), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei target intermedi e dei target finali previsti di cui alla lettera e), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui alla lettera f) e, se del caso, i target intermedi e finali supplementari connessi all'erogazione del sostegno sotto forma di prestito di cui alla lettera g) sono ulteriormente illustrati in un accordo operativo che deve essere concluso dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.
 7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 18

Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro

1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti target intermedi e finali, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata per modificare o sostituire le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. A tal fine lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.
2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il nuovo piano in conformità con le disposizioni dell'articolo 16 e adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 17 entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta.
3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 19

Regole sul pagamento, sulla sospensione e sull'annullamento dei contributi finanziari

1. La decisione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario, che può essere basato su impegni globali. Se del caso, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.
2. Il pagamento dei contributi finanziari allo Stato membro interessato a norma del presente articolo è effettuato conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le decisioni della Commissione di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
3. Dopo aver raggiunto i target intermedi e finali concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato nell'atto di esecuzione della Commissione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, della quota del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento ogni sei mesi. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se i pertinenti target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche dell'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.

Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario in conformità del regolamento finanziario.

4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i target intermedi e finali indicati nella decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire una soddisfacente attuazione dei target intermedi e finali di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito positivo allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3, secondo comma, o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma.

6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione annulla l'importo del contributo finanziario a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
7. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti target intermedi o finali, l'importo del contributo finanziario è annullato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La Commissione adotta una decisione sull'annullamento del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* al sostegno supplementare sotto forma di prestito in linea con le disposizioni del contratto di prestito di cui all'articolo 13 e della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

CAPO V

Comunicazione e informazioni

Articolo 20

Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

Lo Stato membro interessato riferisce su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, compreso l'accordo operativo di cui all'articolo 17, paragrafo 6. A tal fine le relazioni trimestrali degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.

Articolo 21

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri

1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali approvati dall'atto di esecuzione della Commissione in conformità dell'articolo 17. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di occultare informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.
2. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano

per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate.

CAPO VI

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Articolo 22

Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il dispositivo istituito dal presente regolamento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
- (c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo istituito dal presente regolamento.

Articolo 23

Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sono fissati nell'allegato III. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.
2. Il sistema di comunicazione dei risultati garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

Articolo 24

Relazione annuale

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo di cui al presente regolamento.

2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo.
3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni:
 - (a) volume dei proventi assegnati al dispositivo l'anno precedente nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, suddivisi per linea di bilancio, e
 - (b) contributo degli importi raccolti grazie allo strumento dell'Unione europea per la ripresa al conseguimento degli obiettivi del dispositivo.
4. Per riferire sulle attività di cui al paragrafo 2, la Commissione può utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei documenti pertinenti da essa adottati ufficialmente nell'ambito del semestre europeo.

Articolo 25

Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sulla sua attuazione, corredata di una relazione di valutazione ex-post indipendente entro tre anni dalla fine del 2027.
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.
4. La relazione di valutazione ex-post comprende una valutazione globale del dispositivo istituito dal presente regolamento e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

CAPO VII

Comunicazione e disposizioni finali

Articolo 26

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo istituito dal presente regolamento e sui relativi risultati e azioni. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo istituito dal presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

Articolo 27
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²³

Coesione

Affari economici e finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁴

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'obiettivo strategico del dispositivo per la ripresa e la resilienza è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, migliorando la resilienza, la capacità di adattamento e la convergenza degli Stati membri e sostenendo le transizioni verde e energetica. Il dispositivo contribuirà pertanto a ripristinare il potenziale di crescita delle economie degli Stati membri nel periodo successivo alla crisi Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico [indicare il numero]

L'obiettivo specifico è quello di fornire agli Stati membri un sostegno finanziario ("sovvenzioni" e "prestiti") al fine di conseguire i target intermedi e finali delle riforme e degli investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza che gli Stati membri presenteranno e che la Commissione approverà. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati.

Attività ABM/ABB interessate

²³ ABM: gestione per attività; ABB: bilancio per attività.

²⁴ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[...]

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo è legato al conseguimento dei risultati; si prevede pertanto che il dispositivo contribuisca a migliorare la resilienza e la capacità di adeguamento degli Stati membri e a riportare le economie su un percorso di ripresa e di crescita sostenibile; esso dovrà inoltre contribuire alle transizioni verde e digitale e garantire l'equità del processo per quanto riguarda i settori sociali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Indicatori di prestazione:

numero di piani approvati dalla Commissione;

contributo finanziario complessivo assegnato ai piani.

Indicatori di risultato:

numero di piani attuati.

Indicatore d'impatto:

gli obiettivi fissati nei piani, che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario ricevuto.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Lo sviluppo di economie affidabili e resilienti e di sistemi finanziari basati su solide strutture economiche e sociali può aiutare gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a intraprendere una più rapida ripresa. Per riportare le economie su un percorso di ripresa sostenibile ed evitare un ulteriore ampliamento delle divergenze nell'Unione sono pertanto essenziali le riforme e gli investimenti volti ad affrontare le carenze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

L'azione a livello di Unione è necessaria per ottenere una ripresa economica forte e rapida nell'Unione. Tale obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto istituendo strumenti volti a sostenere finanziariamente gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari. Tale sostegno contribuirebbe inoltre ad attenuare l'impatto sociale della crisi.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Altri strumenti a livello dell'Unione sostengono l'attuazione di riforme strutturali e investimenti. Dal punto di vista delle politiche, le raccomandazioni fornite dall'Unione nell'ambito del semestre europeo identificano le priorità in termini di riforma e investimenti. I fondi dell'Unione, in particolare quelli di cui al regolamento (UE) n. XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [RDC], finanziano progetti di investimento che richiedono una concentrazione tematica e la soddisfazione di determinate condizioni. InvestEU fornisce finanziamenti a favore di progetti di investimento privati nell'ambito di diverse aree di intervento, non necessariamente legate agli sforzi di riforma.

Nessuno di questi strumenti fornisce tuttavia un sostegno finanziario diretto e globale sotto forma di "sovvenzioni" e "prestiti" agli Stati membri al fine di conseguire risultati connessi ai piani per la ripresa concordati per le riforme e gli investimenti. Tale aspetto sarà la modalità di attuazione specifica del dispositivo.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergie con altri strumenti pertinenti

Il dispositivo sarà complementare e garantirà sinergie con altri programmi dell'Unione, in particolare i progetti finanziati dai Fondi strutturali e di coesione e da InvestEU; ciò contribuirà a stimolare l'utilizzo dei fondi dell'Unione e a evitare duplicazioni. A tal fine gli Stati membri sono tenuti innanzitutto a presentare le pertinenti informazioni sui finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti al momento della presentazione dei loro piani alla Commissione; in secondo luogo, il sostegno finanziario del dispositivo sarà aggiuntivo rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi e programmi dell'Unione, in quanto i progetti di investimento e di riforma potranno ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo; in terzo luogo, il coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e fondi dell'Unione sarà garantito mediante una governance rafforzata nell'ambito delle disposizioni interne della Commissione. Le decisioni di fornire un sostegno finanziario a uno Stato membro terranno conto delle misure finanziate dai fondi e dai programmi dell'Unione e della necessità di evitare la duplicazione dei finanziamenti. Le riforme e gli investimenti che beneficeranno di un sostegno finanziario nell'ambito degli strumenti saranno inoltre individuati nel contesto del semestre europeo.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal 2021 al 2024 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 per gli stanziamenti di pagamento.

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²⁵

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

²⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

Non applicabile

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gli specifici indicatori di prestazione, risultato e impatto saranno definiti con gli Stati membri in ciascun piano approvato, in modo da fissare come condizione per ricevere il sostegno finanziario la realizzazione dei target intermedi e finali.

Gli Stati membri riferiranno su base trimestrale nel processo del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione dei target intermedi e finali. La Commissione inoltre riferirà una volta l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del dispositivo saranno effettuate una valutazione intermedia e una valutazione ex-post.

La Commissione comunicherà le conclusioni delle valutazioni, unitamente alle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il rischio riguarda la misurazione della performance (mancata realizzazione di target intermedi e finali predefiniti).

Le misure previste per attenuare tali rischi sono le seguenti:

- un processo di valutazione approfondito prima dell'erogazione dei fondi per il conseguimento dei target intermedi/finali da parte degli Stati membri beneficiari;
- l'attivazione della sospensione e dell'annullamento dei pagamenti in caso di mancata realizzazione dei target intermedi/finali da parte degli Stati membri beneficiari.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Il dispositivo sarà attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il contributo finanziario sarà assegnato allo Stato membro sotto forma di finanziamento non connesso ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La presente proposta di regolamento comprende disposizioni standard per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

La DG REFORM applicherà la propria strategia di lotta antifrode, tenendo conto della proporzionalità e del vantaggio in termini di costi delle misure da attuare.

Opportuni processi di controllo interno saranno applicati a livello di gestione e saranno concepiti in modo da fornire una ragionevole certezza quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni; salvaguardia degli attivi e informazione; gestione adeguata dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché prevenzione, individuazione, rettifica e follow-up di frodi e irregolarità.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss. ²⁶ .	di paesi EFTA ²⁷	di paesi candidati ²⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Oltre alle spese amministrative della rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale, le spese proposte relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza saranno coperte da 267 955 000 000 EUR (a prezzi correnti) sotto forma di prestiti e 334 950 000 000 EUR (a prezzi correnti) messi a disposizione come entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, derivanti dalle operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione di cui al regolamento (UE) XXX/XX [regolamento EURI].

Di questo importo fino a 42 000 000 EUR possono essere destinati alle spese amministrative.

La ripartizione indicativa delle spese è la seguente (milioni di euro, a prezzi correnti):

dispositivo per la ripresa e la resilienza			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anni successivi	TOTALE
• Stanziamenti operativi											
Prestiti	Accordi firmati	(1)	132 651,000	135 304,000	-	-	-	-	-	-	267 955,000
	Rate del prestito	(2)	39 795,300	73 753,950	66 988,750	60 356,200	27 060,800	-	-	-	267 955,000
Sovvenzioni	Impegni	(1 a)	131 580,000	134 211,000	34 228,000	34 913,000	6,000	6,000	6,000	-	334 950,000
	Pagamenti	(2a)	19 742,100	53 030,250	78 162,750	86 952,550	59 129,300	25 743,850	10 443,850	1 745,350	334 950,000
di cui stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di sovvenzioni di cui sopra			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	42,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Commissione (ECFIN, SG)									
• Risorse umane		2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750
• Altre spese amministrative									
TOTALE Commissione (ECFIN, SG)	Stanziamenti	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750
	Pagamenti	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²⁹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³⁰ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

²⁹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³⁰ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	15,750

Esclusa la RUBRICA 5³¹ of the multiannual financial framework								
Risorse umane	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	42,000
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	42,000

TOTALE	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	57,750
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	15	15	15	15	15	15	15
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy³³	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)	75	75	75	75	75	75	75
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

³² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).

³³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁴					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

³⁴ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.